

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1425

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUGLIELMO CASTAGNETTI, GORGONI, AYALA, PAGGINI,
MODIGLIANI, ADOLFO BATTAGLIA, ENZO BIANCO, MAMMÌ,
PELLICANÒ, RATTO, RAVAGLIA, ITALICO SANTORO**

Delega al Governo per l'istituzione del registro delle imprese

Presentata il 30 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con questa proposta di legge si intende risolvere finalmente, dopo cinquanta anni dall'entrata in vigore del codice civile del 1942, il problema dell'istituzione del registro delle imprese previsto dall'articolo 2188 di detto codice. Come è noto, la mancata istituzione di tale registro dà luogo ad una istituzione del tutto anomala, in quanto, mentre non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale ai sensi del quarto comma dell'articolo 100 delle disposizioni di attuazione del codice civile, i depositi degli atti e documenti che, secondo il codice,

dovrebbero eseguirsi presso il registro delle imprese una volta che fosse istituito, si eseguono presso le cancellerie dei tribunali, inadatte a gestire compiti che esigono strutture di grande qualificazione anche sotto il profilo della meccanizzazione ed informatizzazione, allo scopo di garantire la funzione propria del registro delle imprese, che è quella di rendere pubblici, consultabili e certificabili i dati anagrafici, statutari, patrimoniale ed economici delle imprese.

L'urgenza di provvedere all'istituzione del registro delle imprese, non solo per adempiere, finalmente, alla previsione del codice civile, proprio nel momento in cui

questo compie cinquant'anni di vigenza, ma soprattutto per dare alla pubblicità delle imprese la necessaria chiarezza e per creare uno strumento che serva agli utenti in modo tempestivo e secondo i moderni sistemi di automazione ed informatizzazione, impone di separare la proposta relativa al registro delle imprese dalla riforma più generale delle camere di commercio. Con questa autonoma proposta di legge, si intende pertanto istituire il registro delle imprese attraverso il conferimento al Governo di una delega legislativa.

È giusto ricordare, tra l'altro, che questo obbiettivo corrisponde ad una aspirazione ormai antica e che già nel gennaio 1985 il Ministro di grazia e giustizia, superando le resistenze dagli uffici ministeriali, costituì una commissione di studio, presieduta dal professor Ermanno Bocchini, con l'incarico di predisporre uno schema di disegno di legge sulla pubblicità legale delle imprese ai fini dell'attuazione dell'istituto del registro.

Lo schema del disegno di legge presentato dalla Commissione Bocchini, costi-

tuito da ben 62 articoli, si muoveva lungo quattro scelte di fondo:

l'affidamento alle camere di commercio della tenuta del registro delle imprese;

il ricorso a tecniche informatiche di gestione dei dati;

il contenimento dei costi di realizzazione;

il rispetto di massima dell'impianto codicistico della pubblicità commerciale.

La scelta della camera di commercio come istituzione preposta al registro delle imprese aveva natura fondamentale politico-istituzionale, dal momento che le camere nel nostro ordinamento sono le istituzioni preposte al rapporto con il mondo imprenditoriale e già gestiscono il registro delle ditte, informatizzato a rete, sul quale vengono iscritte tutte le ditte, comprese quelle individuali.

Vi è già dunque un organico ed articolato materiale, frutto di approfondita riflessione, predisposto per un intervento legislativo che potrà attuarsi non appena il Parlamento conferirà al Governo la delega legislativa *ad hoc*, come propone la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'Ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. L'Ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese, in conformità agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile ed alle disposizioni della presente legge e del decreto legislativo emanato in attuazione della delega attribuita al Governo ai sensi della legge stessa, sotto la vigilanza di un giudice nella cui circoscrizione ha sede la camera di commercio.

3. L'Ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare il funzionamento dell'Ufficio del registro delle imprese, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) unificazione del registro delle ditte, di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il registro delle imprese;

b) obbligo di iscrizione nel registro unificato delle piccole imprese, degli imprenditori agricoli e degli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale in speciali sezioni;

c) obbligo di rilascio da parte del conservatore, anche per corrispondenza, del certificato della iscrizione o del deposito o del certificato negativo, nonché copie integrali o parziali di ogni atto per il quale sia prevista l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese;

d) possibilità di utilizzare il registro a fini di informazione statistica statuendo, tra l'altro, l'obbligo di comunicazione annuale di dati statistici alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da parte delle imprese;

e) gestione del registro secondo tecniche informatiche;

f) disciplina delle modalità di accesso alle informazioni contenute nel registro delle imprese unificato da parte di chiunque vi abbia interesse;

g) predisposizione della modulistica per i vari adempimenti connessi alla iscrizione nel registro delle imprese;

h) coordinamento con il bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata e con il bollettino ufficiale delle società cooperative.